



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 12.2.2018, dalla Ditta "Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l.", elettivamente domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nigro avverso il provvedimento prot. n. 17 del 5.1.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Ragusa, con cui è stato revocato un precedente nulla osta prot. n. 1471 del 16.9.2016 e la ditta ricorrente è stata invitata a eseguire gli interventi necessari ad adeguare il manufatto alle condizioni espresse con il N.O. 2540/2007;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato perché ritengono che la costruzione sia stata realizzata in conformità al nulla osta rilasciato nel 2007 e la cui variante è stata approvata nel 2016, considerato che il nulla osta del 2007 prescriveva che il tetto venisse realizzato a due falde senza specificazione su come dovevano essere realizzate;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**REGIONE SICILIANA**

VISTE le controdeduzioni inviate dalla Soprintendenza di Ragusa con nota prot. n. 1908 del 13.4.2018 secondo cui, in linea tecnica, la locuzione “tetto a due falde” non può essere equivocata e con cui si ribadisce che il tetto è stato realizzato con un’ unica falda e, quindi, in difformità al N.O. del 2007;

VISTO il parere tecnico reso dal funzionario incaricato dell’istruttoria, con nota prot. n. 30489/2018 del Dirigente generale , e trasmesso con la nota n. 4287 del 6.8.2018, allegato al presente decreto quale sua parte integrante, con cui è stata condiviso il provvedimento impugnato , ribadendo la difformità delle opere realizzate rispetto al nulla osta rilasciato;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover respingere il ricorso gerarchico presentato il ricorso gerarchico dalla Ditta “Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l.”, avverso il provvedimento prot. n. 17 del 5.1.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Ragusa , con cui è stato revocato un precedente nulla osta prot. n. 1471 del 16.9.2016 e la ditta ricorrente è stata invitata a eseguire gli interventi necessari ad adeguare il manufatto alle condizioni espresse con il N.O. 2540/2007;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso presentato con atto pervenuto il 12.2.2018, dalla Ditta “Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l.”, elettivamente domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Nigro avverso il provvedimento prot. n. 17 del 5.1.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Ragusa , con cui è stato revocato un precedente nulla osta prot. n. 1471 del 16.9.2016 e la ditta ricorrente è stata invitata a eseguire gli interventi necessari ad adeguare il manufatto alle condizioni espresse con il N.O. 2540/2007.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa a mezzo pec.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 23 agosto 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to